

Newsletter del 7 luglio 2017

SPLIT PAYMENT : ELENCHI MEF E REGOLE APPLICATIVE

Facendo seguito alla nostra **Newsletter del 22 giugno 2017**, si comunica che, con il **decreto 50/2017 del 27 giugno 2017**, il Ministro dell'Economia e delle Finanze (**MEF**) ha fissato le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di **split payment** (di cui all'art. 17-ter, DPR n.633/72) applicabili dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Per la corretta applicazione delle nuove regole sono stati resi disponibili cinque **elenchi MEF**:

- Elenco pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- Elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- Elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- Elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- Elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Di seguito viene riportato il link per facilitarne l'individuazione:

http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

ASPETTI OPERATIVI

Individuazione dei soggetti

Per una corretta applicazione delle nuove regole, gli operatori sono chiamati a verificare se nelle proprie anagrafiche sono presenti clienti tra cui amministrazioni pubbliche, enti e società indicate dal MEF consultando gli appositi elenchi.

Per tutti gli enti e le società per i quali sussiste un'incertezza, è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dall'articolo 17 ter comma 1 Dpr 633/1972.

“A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1 bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo”

Adempimenti connessi e fattura

Gli adempimenti connessi all'applicazione delle nuove disposizioni possono essere così sintetizzati:

- Il fornitore emette la fattura nei confronti della P.A. addebitando l'Iva. In fattura va annotato che l'Iva è versata dalla P.A. ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72;
- Il cliente (P.A.) effettua due distinti pagamenti (o meglio "splitta"):
 1. Versa al fornitore il corrispettivo (senza Iva)
 2. Versa all'Erario l'Iva, secondo le scadenze previste da normativa specifica.

Si veda il seguente esempio di fattura:

ALFA SRL	
	SPETT.LE CLIENTE P.A.
Fattura n. 1 del 1 luglio 2017	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
<i>Iva a vostro carico per scissione pagamenti art. 17 ter DPR 633/72</i>	<i>-220,00</i>
	1.000,00

Dalla liquidazione periodica Iva dovrà essere stornata l'Iva a debito non incassata, il cui versamento all'Erario è a carico della P.A.

NOVITA' ED ESCLUSIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 50/2017

Estensione alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte

Ai sensi dell'articolo 17 ter la disciplina dello split payment **si applica** anche ai compensi per prestazioni di servizi "assoggettate a ritenuta alla fonte".

Vi rientrano per cui:

- I soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, tra cui gli esercenti arti e professioni;
- I soggetti che percepiscono e corrispondono provvigioni, per prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di

commercio e di procacciamento di affari.

Si veda l'esempio sotto riportato (relativo alla prestazione effettuata da un legale)

AVV. ROSSI	
	SPETT.LE CLIENTE P.A.
Fattura n. 5 del 4 luglio 2017	
Imponibile	5.000,00
Contributo integrativo 4%	200,00
Iva 22%	<u>1.144,00</u>
Totale fattura	6.344,00
<i>Iva a vostro carico per scissione pagamenti art. 17 ter DPR 633/72</i>	1.144,00 5.200,00
Ritenuta d'acconto 20%	1.000,00
Netto a pagare	4.200,00

Reverse charge

La nuova disciplina dello split payment **non si applica** alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per cui le P.A. sono già debitori d'imposta in qualità di cessionari o committenti.

Esclusioni dalla disciplina

Non sono interessate al meccanismo dello split payment:

- Le operazioni non soggette ad Iva, ossia le operazioni non imponibili, esenti o escluse dal tributo
- Le operazioni con corrispettivo già nella disponibilità del fornitore
- Le operazioni certificate mediante rilascio di ricevute e scontrino fiscale, ecc.
- Le operazioni soggette a regimi speciali tra cui ad esempio: i regimi monofase di cui all'art. 74 DPR 633/72 e il regime del margine ai sensi dell'art. 36 DL 41/95

Cordiali saluti.

Studio Associato Antonelli Werthhammer